









# **BOZZA DI RINNOVO** PIATTAFORMA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AZIENDALE DI LAVORO PER LE GESTIONI ECONOMICHE **DELLA COMPAGNIA ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.** DI MILANO Stipulato il .....

Inserire premessa 4): In ottemperanza alle disposizioni dell'ultimo CCNL-ANIA, l'Impresa si impegna a far confluire nel CCNL-ANIA l'intero personale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in occasione del prossimo rinnovo del CCNL-ANIA.

#### A. PARTE GENERALE

#### **MISSIONI:**

#### **ART. 45**

L'impresa può inviare il lavoratore/trice in missione temporanea (eliminato: fuori residenza o zona) con un preavviso di norma di una settimana (anziché 48 ore).

Se la missione è superiore a due mesi, l'Impresa motiverà per iscritto al lavoratore/trice le ragioni tecniche, organizzative e produttive che comportano la durata della missione stessa.

Il rifiuto senza giustificato motivo di uniformarsi alle disposizioni ricevute o di recarsi alla destinazione fissata nel tempo assegnato costituisce violazione dei doveri di comportamento previsti dagli artt. 83 e 105.











Eliminato il comma 4: "Al lavoratore/trice inviato in missione per un periodo non inferiore a 3 settimane consecutive, compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni fine settimana"

<u>e sostituito da</u> : "Al lavoratore/trice inviato in missione compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni fine settimana.".

Salvo il consenso dell'interessato, ciascuna missione non potrà superare i 6 mesi e, nell'arco dell'anno, le missioni non potranno complessivamente superare 160 giorni lavorativi.

<u>Da inserire come comma 5:</u> L'Impresa terrà conto di situazioni oggettive di particolari gravità del lavoratore/trice.

Nota a verbale – Le parti si danno atto che al dipendente in missione verranno comunque assegnate mansioni equivalenti.

#### **TRASFERIMENTI**

#### **ART. 48**

L'Impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre con apposita lettera il cambiamento della sede di lavoro del dipendente.

Nei confronti del lavoratore/trice che abbia compiuto i 50 anni di età e abbia maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio, o 10 anni se trattasi di lavoratore/trice proveniente da liquidazione coatta amministrativa, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/trice.

Eliminato il comma 3: "La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferimento di personale con le qualifiche di Agente Generale, Capo Ufficio, Vice Capo Ufficio ovvero di Ispettori di Produzione inquadrati al 4 livello".

Il trasferimento dovrà essere comunicato al dipendente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 per il personale con familiari conviventi, ivi incluso le conviventi more uxorie. La convivenza more uxorio va comprovata da documentazione ufficiale.

Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma che precede, il dipendente è considerato in missione sino alla scadenza dei suddetti termini.

L'Impresa terrà conto di situazioni oggettive di particolari gravità del lavoratore/trice.

<u>Da inserire</u>: Nota a verbale n.1: Il trasferimento non può essere disposto, senza il consenso del lavoratore/trice e il preventivo accordo tra le parti, nel caso in cui il lavoratore/trice abbia uno o più figli minori di 14 anni d'età, risultante dallo stato di famiglia e/o nucleo familiare.











#### **ART. 49**

Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell'Impresa (eliminato: che determini il cambiamento di residenza del lavoratore/trice) dà luogo al pagamento di quanto segue:

- a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, seguendo la via più breve, per il dipendente e i familiari conviventi, ivi incluso le conviventi more uxorie;
- b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;
- c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione, per un periodo massimo di 6 mesi;
- d) il rimborso, per un periodo non superiore a **3 anni** (anziché 1 anno), della maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine. Nel caso in cui quest'ultimo fosse di proprietà del lavoratore, il rimborso completo della spesa di locazione sostenuta nella località di destinazione (anziché: l'eventuale maggior spesa nella sede di destinazione verrà calcolata con riferimento al canone di locazione medio di mercato applicabile all'abitazione di provenienza);
- e) un'indennità "un tantum", a copertura di tutte le altre spese, pari a **tre mensilità** (anziché 2 mensilità) di stipendio, elevata a quattro (anziché 3 mensilità) per chi abbia familiari conviventi, ivi incluso le conviventi more uxorie.

In caso di acquisto di una nuova abitazione, sarà riconosciuta priorità al dipendente trasferito che ne faccia richiesta nell'ottenimento dei prestiti e/o delle agevolazioni eventualmente previste in tema di mutui agevolati per l'acquisto del prima casa, anche qualora sia già stata raggiunta la capienza massima ivi prevista. Qualora non vi siano previsioni contrattuali al riguardo, l'Impresa si attiverà presso un istituto bancario di sua fiducia, per far ottenere al dipendente la concessione di un mutuo a tasso agevolato.

Nel caso di morte del dipendente che avvenga entro cinque anni dal trasferimento, l'Impresa rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria.

L'Impresa non è tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore/trice.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione dell'indennità di cui al punto e) è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell'art.108, nonché dalla quota retributiva di cui alla lett.b) del citato art.108, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.











#### **B. PARTE SPECIALE**

# SEZIONE PRIMA: IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E AGENTI GENERALI

#### **ART. 80**

Il personale viene inquadrato come segue:

- a) Agenti Generali di Agenzie in economia anche con incarico ispettivo (compresi quelli che operano nelle città di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia non come titolari delle corrispondenti Agenzie Generali Sede ma preposti a quelle subordinate, aventi una giurisdizione territoriale limitata a una parte della città stessa), sono coloro ai quali l'Impresa attribuisca, con apposita lettera di nomina, tale qualifica in considerazione delle funzioni nella stessa elencate, al fine di organizzare, sviluppare e curare l'attività organizzativa, produttiva e d'incasso secondo le direttive della Compagnia;
- b) Capi Ufficio sono coloro ai quali l'Impresa attribuisca per iscritto anche la responsabilità del coordinamento dell'attività contabile dell'Agenzia Generale di appartenenza, nonché l'incarico di assolvere, in via continuativa, attività ispettiva sulle unità produttive site nell'area dell'Ispettorato in una della quale, compresa quella di appartenenza, operi almeno un Vice Capo Ufficio;
- c) Vice Capi Ufficio sono coloro ai quali l'Impresa attribuisca per iscritto anche la responsabilità del coordinamento dell'attività contabile dell'Agenzia Generale di appartenenza nonché l'incarico di assolvere, in via continuativa, attività ispettiva su determinate unità produttive in una delle quali, ivi compresa quella di appartenenza, operi almeno un lavoratore di 1<sup>^</sup> categoria;
- d) 1º categoria appartengono a questa categoria i lavoratori che, in base alle direttive ricevute, anche avvalendosi di procedure e prassi esistenti, svolgano in via continuativa e prevalente compiti richiedenti:

elevata esperienza e preparazione professionale, capacità per intrattenere rapporti all'esterno per lo scambio d'informazioni complesse, per affrontare situazioni e problemi anche variabili e individuarne e interpretarne le eventuali anomalie, utilizzando conoscenze specifiche all'Impresa.

(Appartengono a questa categoria: - "l'addetto amministrativo" con incarico di seguire l'attività amministrativa, sia all'interno della Sede agenziale sia all'esterno della stessa; - "i capo reparto"; - "l'impiegato unico di agenzia"; il "tecnico immobiliare" con incarico esterno di curare la manutenzione degli immobili dell'Impresa);











- e) 2º categoria appartengono a questa categoria i lavoratori che sulla base d'istruzioni ricevute, di norme, procedure o prassi prestabilite, svolgano in via continuativa e prevalente compiti richiedenti:
  - preparazione professionale in relazione a problemi anche diversi;
  - adeguata esperienza per la classificazione, il confronto, la verifica dei dati, la codifica dei tabulati, le registrazioni contabili, nonché la compilazione del foglio cassa con il relativo maneggio di denaro;
  - capacità per intrattenere rapporti con l'esterno per lo scambio d'informazioni semplici.
- f) 3<sup>^</sup> categoria appartiene a questa categoria:
  - il personale che svolge attività manuale e/o ausiliare al funzionamento degli uffici per abilitarsi alla quale occorrano semplici conoscenze professionali e/o per le quali sia richiesto un certo periodo di pratica. (Appartengono a questa categoria i commessi).

Il personale, pur essendo tenuto a svolgere in primo luogo i compiti relativi alla categoria di appartenenza, potrà comunque essere utilizzato per l'assolvimento anche di compiti propri della categoria inferiore.

Nota a verbale n. 1 - Agli Agenti Generali di Agenzie in economia con incarico ispettivo (Ispettore Mandatario, Vice Ispettore Centrale e Ispettore Centrale) in forza alla data di stipulazione del presente contratto, è riconosciuto l'inquadramento di Funzionario di cui al vigente CCNL-ANIA (anziché: Funzionario di 1° grado di cui al vigente CCNL, come da tabella di parificazione in allegato 1/d.)

Agli Agenti Generali che, in forza alla data di stipulazione del presente contratto, siano inquadrati almeno nella 4º classe sarà riconosciuto l'inquadramento di Funzionario di cui al vigente CCNL-ANIA (anziché: nella 8º classe stipendiale (ovvero nella 6º classe dal 1º gennaio 2009), o maturino la stessa successivamente, verrà riconosciuto l'inquadramento di Funzionario di 1º grado di cui al vigente CCNL, come da tabella di parificazione in allegato 1/d.). A favore di coloro cui fosse già stata riconosciuta l'equiparazione al trattamento stipendiale da Funzionario, come da previsione di cui al comma successivo, sarà riconosciuto l'inquadramento a Funzionario fermo restando il trattamento economico in corso.

Eliminato il comma 3: (Agli Agenti Generali in forza alla data di stipula del presente contratto, e che siano inquadrati al 1° gennaio 2009 almeno nella 5^ classe stipendiale (ovvero nella 4^ classe dal 1° luglio 2009), o maturino la stessa successivamente, il trattamento economico verrà equiparato a quello stipendiale (tabella + indennità) previsto per l'inquadramento a Funzionario di 1° grado 1^ classe stipendiale e 1^ classe per indennità di carica di cui al vigente CCNL; sarà altresì riconosciuto, secondo pari decorrenze, il trattamento di assistenza sanitaria del CCNL ANIA di cui allegato n.3. A favore di coloro cui fosse già stata riconosciuta l'equiparazione alla sola tabella stipendiale, come da previsione di cui al comma successivo, sarà riconosciuta la sola indennità di carica 1^ classe.).

Agli Agenti Generali in forza alla data di stipula del presente contratto, e che siano inquadrati al 1° luglio 2009 almeno nella 3^ classe stipendiale, o maturino la stessa successivamente, il trattamento economico verrà equiparato alla sola tabella stipendiale prevista per l'inquadramento a Funzionario di 1° grado 1^











classe stipendiale; sarà altresì riconosciuto dal 1° novembre 2009 il trattamento di assistenza sanitaria del CCNAL di cui allegato n.3.

Comma 4 da inserire: Agli Agenti Generali in forza alla data di stipulazione del presente contratto, e che siano inquadrati almeno nella 2<sup>^</sup> classe stipendiale verrà riconosciuto il trattamento di assistenza sanitaria del CCNAL di cui all'allegato n.3

Al personale nominato Agente Generale successivamente alla data di stipulazione del presente accordo si applicheranno le tabelle stipendiali, vigente tempo per tempo, per il personale assunto a partire dal 18/12/1999.

Nota a verbale n. 2 - I Capi Ufficio sono attualmente denominati Sovrintendenti. I Vice Capi Ufficio sono attualmente denominati Intendenti.

Nota a verbale n. 3 - Per le categorie di CU, VCU e 1<sup>^</sup> categoria l'indennità di assistenza e controllo, ove percepita, sarà conglobata nel trattamento economico di provenienza ai fini dell'inserimento nelle tabelle stipendiali di cui alle tabelle di parificazione allegato 1/d.

<u>Da inserire</u>: Nota a verbale n. 4 – L'Impresa s'impegna ad assegnare in via continuativa a ogni Agenzia Generale almeno una figura professionale d'impiegato amministrativo.

<u>Da inserire</u>: Nota a verbale n. 6 – L'Impresa, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro con Alleanza Assicurazioni S.p.A., provvederà a normare i rapporti tra i dipendenti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e la AlFuturo S.r.I. o altre Società controllate da Alleanza Assicurazioni S.p.A. o da altre Aziende del Gruppo, che in futuro entrassero in rapporto organizzativo/produttivo con Alleanza Assicurazioni S.p.A.

# SEZIONE SECONDA: PRODUTTORI CLASSIFICAZIONE ED INQUADRAMENTO

### PRODUTTORI ART.101

(Si riprende il verbale di accordo del 19 febbraio 2013)

Il personale dipendente addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione viene suddiviso nei seguenti livelli:

 Ispettori di organizzazione di 4° livello:
 personale, comunque denominato, con incarico di organizzazione della produzione, del servizio incassi e della conservazione della produzione per una parte e/o per tutta la giurisdizione territoriale











dell'Agenzia Generale da cui dipende, ed altresì con il compito di sovrintendere ed assistere l'organizzazione stessa (oggi denominati ICA).

#### Ispettori di produzione di 3° livello:

- A) personale, comunque denominato, con incarico di produzione di gruppo e/o di organizzazione della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende ed altresì con il compito di sovrintendere ed assistere l'organizzazione stessa, coordinando l'attività di gruppi produttivi di livello inferiore; oppure personale con incarico della conservazione della produzione (consistente nell'attività essenzialmente esterna presso il cliente per la conferma dei nuovi contratti, l'incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato), che coordina anche il lavoro di uno o più addetti alla conservazione della produzione (oggi denominati IPA e IPC).
- B) personale, comunque denominato con elevata esperienza specialistica sul ruolo, acquisita, ferma la mansione, dopo non meno di 8 anni di permanenza nel 2° livello (5^ classe di anzianità) con incarico di produzione personale e/o di curare l'andamento della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende e ciò con la collaborazione di produttori di livello inferiore (oggi denominati CSA).

#### – Ispettori di produzione di 2° livello:

personale, comunque denominato, con incarico di produzione personale e/o di curare l'andamento della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende e ciò con la collaborazione di produttori di livello inferiore; oppure personale con incarico della conservazione della produzione la cui attività si intende essenzialmente esterna presso il cliente per la conferma dei nuovi contratti, l'incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato (oggi denominati CSA e CSC).

#### B) personale con incarico di produzione (venditori senior), dal 1°/1/2010.

#### Ispettori di produzione di 1° livello:

personale da preparare professionalmente per l'acquisizione di produzione personale o in collaborazione con i livelli superiori, e l'espletamento del servizio incassi. Detti lavoratori dopo cinque anni dall'assunzione passeranno, previo loro consenso, al 2° livello. Due mesi prima dello scadere del termine dei 60 mesi, l'Azienda segnalerà agli interessati, informandone l'Agenzia Generale, che hanno maturato i requisiti per il passaggio al 2° livello.

Nota a verbale n. 1 - Per l'Ispettore di Produzione di 1° livello è prevista inoltre l'attività in collaborazione con le persone di cui all'art.116; qualora lo stesso venga incaricato di svolgere detta attività in via sistematica, con apposita appendice alla sua lettera di nomina, il passaggio al 2° livello declaratoria sub A) avverrà dopo 3 mesi dalla data di affidamento dell'incarico, con contestuale riconoscimento di un assegno ad personam di cui all'allegato 2/e.

Le Parti si danno altresì atto che gli Ispettori di Produzione di 2° e 3° livello possono anche essere incaricati dall'Impresa di avvalersi della collaborazione delle persone di cui all'art.116.











Nota a verbale n. 1 bis) - Due mesi prima dello scadere del termine dei 60 mesi di cui al presente articolo e nota a verbale n. 1, l'Azienda segnalerà agli interessati, informandone l'Agenzia Generale, che hanno maturato i requisiti per il passaggio al 2° livello.

Nota a verbale n.1 bis Al personale inquadrato nel 2° livello - ,comunque denominato, con incarico di produzione personale e/o di curare l'andamento della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende e ciò con la collaborazione di produttori di livello inferiore – verrà riconosciuta la professionalità acquisita sulla posizione, con l'attribuzione di un assegno ad personam legato agli anni di permanenza nel medesimo livello. Detto assegno verrà denominato "assegno ad personam ex accordo 19.2.2013" e verrà corrisposto nelle misure indicate nell'allegato 2/f, distinte per classi di anzianità. L'importo così indicato sarà rivalutabile secondo i parametri delle tabelle retributive del CCNAL e potrà essere assorbito in caso di passaggio al livello superiore o ad altra mansione superiore.

Nota a verbale n. 2 - Agli Ispettori di Produzione di 3° livello preposti ad una Circoscrizione Organizzativa dell'Agenzia Generale da cui dipendono allorquando fossero loro affidati compiti di coordinamento anche su altri Ispettori di pari livello e/o di livello inferiore, sarà riconosciuta una speciale "indennità di funzione", di cui all'allegato 2/c, pari alla differenza retributiva tra il 3° ed il 4° livello nella misura del 70% dal 1°.1.2007, 80% dal 1°.1.2008 e 100% dal 1°.11.2009; l'indennità (per tutti) viene assorbita in caso di riconoscimento del livello superiore ovvero di nomina ad Agente Generale.

Nota a verbale n.2 – Agli Ispettori di Produzione di 3° livello con incarico di produzione di gruppo e di organizzare e sovrintendere la produzione ed il servizio incassi, coordinando l'attività di gruppi produttivi di livello inferiore, sarà riconosciuta una speciale "indennità di copertura territoriale" di importo pari alla differenza retributiva tra il 3° ed il 4° livello, calcolata garantendo sempre il vantaggio pari al valore di 2 scatti di anzianità di quest'ultimo, nella seguente misura:

- 60 % in caso di coordinamento di 2 gruppi territoriali
- 70 % in caso di coordinamento di 3 gruppi territoriali
- 80 % in caso di coordinamento di 4 gruppi territoriali

Tale indennità cesserà con il venir meno di tale condizione, con il passaggio al livello superiore o ad altra mansione superiore.

"L'indennità di copertura territoriale" verrà trasformata in assegno *ad personam* assorbibile dopo non meno di 5 anni di coordinamento continuo di almeno 2 gruppi territoriali (settori). L'importo cosi indicato sarà rivalutabile secondo i parametri delle tabelle retributive del CCNAL e potrà essere assorbito in caso di passaggio al livello superiore, ad altra mansione superiore o nell'ipotesi di cui all'art. 114 1° comma.

Nota a verbale n. 3 – Il personale di cui al presente articolo potrà svolgere anche attività di Promotore Finanziario previa autorizzazione della Compagnia.











### AUTOMATISMI ART.114

(Si riprende il verbale di accordo del 19 febbraio 2013)

Gli Ispettori di 2° livello - personale con incarico della conservazione della produzione la cui attività si intende essenzialmente esterna presso il cliente per la conferma dei nuovi contratti, l'incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato - e 3° livello, dopo 19 anni di permanenza nel medesimo livello, hanno diritto, ferme le mansioni in atto, ai minimi di trattamento economico del livello superiore garantendo sempre il vantaggio pari al valore di 2 scatti di quest'ultimo livello. Ciò a decorrere dal 22/1/1992.

A tale effetto la retribuzione di cui al punto a) dell'art.108 sarà pari a quella della classe del livello superiore il cui importo sia immediatamente superiore a quello della classe del livello di appartenenza.

Norma transitoria - Agli Ispettori di Produzione di 3° livello che alla data di sottoscrizione del presente contratto siano preposti ad una Circoscrizione Organizzativa dell'Agenzia Generale da cui dipendono con compiti di coordinamento anche su altri Ispettori di pari livello e/o di livello inferiore, e che si trovino nelle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, resta confermata dal 1° marzo 2008 l'indennità di funzione di importo lordo pari a € 840,00 (€ 1.100,00 dall'1/1/09 e € 1.400,00 dall'1/11/09) da rivalutare negli stessi termini percentuali delle tabelle stipendiali.

Nota a verbale - Per gli Ispettori di 2° livello l'eventuale periodo trascorso nella ex 3ª categoria o 1° livello verrà, agli effetti delle disposizioni di cui all'art.114, considerato come periodo di permanenza nel 2° livello.

#### ART.119-Bis

Ai titolari di settore iscritti al quadro E dell' IVASS, trascorso un periodo di non oltre 18 mesi nel ruolo, l'Azienda comunicherà la maturazione del diritto all'inquadramento ad Ispettori di Produzione di 1 livello.











### C. NORMATIVA DI SETTORE EX CCNL 17/9/2007

#### **AREA CONTRATTUALE**

# PROCEDURE DI CONFRONTO SINDACALE ART.133

Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l'Impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.

Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:

- a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
- b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
- c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (Legge 9/12/1977, n. 903 e i suoi successivi sviluppi anche di derivazione comunitaria).

In sede di confronto, l'Impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.

Il confronto tra le Parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'Impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.

L'Impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 16, ove ne ricorrano i presupposti.

Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

<u>Da Inserire:</u> Qualora l'Impresa, per comprovate motivazioni tecniche, organizzative e produttive, da motivare alle OO.SS. ed al Preposto, dovesse ravvisare la necessità di chiudere una o più Agenzie











Generali, facendo seguito a quanto previsto dal protocollo per le Tutele Occupazionali, si avvierà, prima di dare corso alla chiusura dell'Agenzia/e, un confronto con le OO.SS. per definire soluzioni concordate che limitino i disagi dei soggetti interessati, garantendo ruoli e mansioni.

Nel caso in cui quanto previsto dal primo comma del presente articolo riguardi due o più Imprese assicurative, Società o Consorzi di Imprese di assicurazione, facenti parte dello stesso Gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della Capogruppo.

In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all'art. 11.

In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che, previo loro consenso, dovessero passare alla Società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo vigente al momento del loro passaggio.











#### Allegato 2/F

Account an	nersonam	2° livello ex	Accordo 1	19 02	2012
ASSPUND OU	TIPINITHI	/ IIVPIIII PX	A((())())	19.117.	/I/I S

DECORRENZA	
------------	--

CLASSE	Importo*	Percentuale**
CL 1	€ 604	45 %
CL 2	3B	100 %

- \* L'importo sarà rivalutabile e potrà essere assorbito in caso di passaggio a livello superiore, ad altra mansione superiore o nell'ipotesi di cui all'art. 114 1° comma.
- \*\* La percentuale si applica alla differenza retributiva tra il 2° ed il 3° livello, calcolata garantendo sempre il vantaggio pari al valore di 2 scatti di anzianità di quest'ultimo.











Allegato 7

#### DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Con riferimento alla presente Ipotesi d'Intesa, le Parti si danno reciprocamente atto che il documento contrattuale contenente il rinnovo del CCNAL 22/04/2004, sottoscritto in data 23 febbraio 2008, verrà esaminato dalle Parti stesse, tramite apposita Commissione Tecnica che si riunirà nelle date che verranno concordate, al fine di verificare la presenza di eventuali errori materiali nonché la rispondenza e coerenza del testo con le intese negoziali raggiunte. In relazione alla discussione intercorsa in sede di rinnovo del presente CCNAL, le Parti si impegnano ad incontrarsi al fine di verificare e garantire dal 1° novembre 2009 la coerenza della disciplina degli inquadramenti con le previsioni contrattuali del CCNL Ania cui vanno correlati.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi per tentare di individuare un nuovo istituto al quale potere applicare la normativa vigente in tema della cosidetta "Detassazione".











# **INCREMENTI ECONOMICI BOZZA di IPOTESI** di RINNOVO della PIATTAFORMA CCNAL ALLEANZA **ASSICURAZIONI S.p.A.**

#### PERSONALE AMMINISTRATIVO e AGENTI GENERALI:

> Stesse % di incremento e stesse decorrenze del CCNL-ANIA:

- 01/01/2015 0,70 % - 01/01/2016 1,20 % - 01/01/2017 2,21 % - 01/01/2018 3,44 % - 01/07/2019 4,81 %

## PERSONALE ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA **ED ALLA PRODUZIONE:**

- > Si propone:
  - Stesse decorrenze del CCNL-ANIA
  - Incremento del 1,50 % oltre ogni incremento ANIA:

- 01/01/2015 2,20 % - 01/01/2016 2,70 % - 01/01/2017 3,71 % - 01/01/2018 4,94 % - 01/07/2019 6,31 %